

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1111

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SGARBI, BURANI PROCACCINI, MONTICONE, LANTELLA, BROGLIA, MATRANGA, CAVANNA SCIREA, COVA, HÜLLWECK, PERALE, SICILIANI, GALAN, SBARBATI**

Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei conservatori di musica

*Presentata il 3 agosto 1994*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge tiene conto di tutte le precedenti proposte e disegni di legge presentati nella XI legislatura sia al Senato della Repubblica sia alla Camera dei deputati. Tuttavia il presente testo è molto ridotto ed è più agile, perché la maggior parte dei contenuti dei precedenti progetti di legge (soprattutto per quanto concerne l'autonomia e gli organi collegiali) sono stati o stanno per essere attuati da un decreto del Presidente della Repubblica specifico in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Quello che da una legge sull'autonomia non poteva essere trattato, e cioè la risistemazione degli studi ed il rapporto fra studenti, piani di studio e professione, è il residuo di riforma oggetto della presente proposta di legge.

Occorreva anche precisare e definire il rapporto fra ordini di scuola secondari ed istituzioni di alta cultura. A questo abbiamo inteso provvedere con le norme finali.

Lo spirito della presente proposta di legge non è quello di intervenire drasticamente nelle istituzioni, quanto di porre una serie di premesse, perché la riforma si

realizzi in tempi congrui e secondo modalità opportune.

Gli obiettivi da raggiungere sono:

1) l'equiparazione giuridica delle istituzioni di alta cultura artistica al contesto europeo; la pari dignità e spendibilità dei titoli artistici.

È assurdo che i titoli finali di accademia e di conservatorio siano in Europa equiparati a lauree artistiche conseguite mediante corsi di studio di livello qualitativamente inferiore rispetto a quelli nazionali. Almeno occorre giungere ad una reciprocità di trattamento con quelle istituzioni straniere che dalle strutture artistiche italiane nei tempi trascorsi, oltre che la struttura, hanno mutuato persino il nome. La normativa europea prevede infatti in ogni Paese l'esistenza di un'istruzione musicale ed artistica a livello superiore. È evidente che l'evoluzione della problematica relativa agli istituti di istruzione artistica di alta cultura (conservatorio ed Accademie di belle arti) rileva che la storia cammina inesorabilmente verso questo suo punto di arrivo naturale: in Italia, Paese della musica e dell'arte, non è ammissibile che proprio la musica e le altre arti, a cui l'Italia deve il suo prestigio nel mondo, non siano oggetto di istruzione superiore. Artisti e giovani studenti di ogni Paese guardano all'Italia come alla massima guida esistente in questo campo: l'istruzione artistica italiana, a livello superiore, deve essere sufficientemente diffusa come sedi e come cattedre in modo da poter costituire i più prestigiosi centri di studio musicale ed artistico per ogni studente del globo. Non è giusto che i giovani stranieri di grande talento che aspirano a studiare in Italia siano dirottati, a causa della normativa « secondarizzante » del nostro Paese o della insufficienza di sedi accademiche, verso istituzioni di altri Paesi, maggiormente valorizzate dai rispettivi governi. Questa realtà — gravemente compromessa dalle leggi del 1962 sull'inserimento delle scuole medie annesse — si è fatta strada dapprima nel mondo delle massime giurisdizioni: il livello superiore del conservatorio è stato riconosciuto dalla Corte costituzionale e dal Consiglio di

Stato ancor prima che dal legislatore, che ha solennemente consacrato con la legge n. 537 del dicembre 1993 la statuizione che conferma ad Accademie e conservatori di musica la caratteristica di istituzioni di alta cultura. A questo punto è nostro dovere storico di legislatori e politici accompagnare e precedere l'iter della storia, non contrastare l'evoluzione delle norme, impedire interventi amministrativi *contra legem* ed antistorici, di carattere riduttivo, quasi a voler umiliare nella scuola l'arte musicale e le arti visive che formano l'orgoglio del nostro Paese e che la legislazione attuale cerca di incoraggiare con altri provvedimenti, non sempre, per la verità, all'altezza della domanda, in altri settori: si pensi al DAMS. Con la presente proposta di legge l'Italia, trasformando le attuali strutture, potrà giungere ad uno strumento che le consenta di guidare la realtà artistica mondiale in vista della grandezza dei risultati artistici che potrà conseguire;

2) la formazione per l'istruzione musicale di una rete sul territorio nazionale che consenta di scegliere le attitudini musicali non soltanto su di un'area ristretta attorno ai conservatori di musica. La scelta degli istituti d'arte o dei licei artistici, o di qualsiasi altra struttura di scuola secondaria di secondo grado, permetterà di raggiungere il massimo del risultato con un minimo di spesa. Si otterrà così anche la promozione di alcuni effetti occupazionali nel settore dei diplomati di conservatorio, che, per l'impegno profuso in ambienti sempre più estesi, saranno senz'altro fonte di produzione musicale, come l'esperienza dimostra, nelle nostre città meno a contatto con i centri provinciali, sedi « solo in alcuni casi » di conservatorio di musica.

L'articolato prevede (articolo 1) la attribuzione di una delega al Governo ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400. Occorre però che sia prevista la possibilità di incardinamento in un Ministero, il cui livello faccia riferimento inequivoco all'articolo 33 della Costituzione e nel quale non solo sia affermata, ma anche garantita l'autonomia dell'area artistica nei confronti della

marginalità, rispetto « ai grandi numeri », siano quelli della pubblica istruzione oggi, come quelli dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, domani. Le garanzie essenziali sono costituite dall'area contrattuale propria e dalla costituzione di un apposito Consiglio nazionale dell'arte.

Per quanto riguarda le singole aree disciplinari (articolo 2) si propone una vera e propria riforma degli studi, distinguendo le competenze del legislatore, quelle del Ministero, quelle degli organi propositivi interni all'istituzione, da quelli decisionali impliciti del collegio dei professori.

Il problema del reclutamento (articolo 3) è affrontato, ponendo definitivamente termine alle costose commissioni nazionali per le supplenze, impossibili ed inutili da

gestire, e restituendo la gestione alle singole istituzioni: a costo zero e per circa un centinaio di assunzioni annuali, quando tutto sarà a regime. Quanto ai concorsi per l'immissione in ruolo, si propone di ricorrere a sistemi simili a quelli già collaudati per l'università e nel settore.

L'elettività del direttore (articolo 4), già applicata alle accademie, è definitivamente estesa ai conservatori di musica ed agli istituti superiori per le Industrie artistiche.

Onorevoli colleghi, l'approvazione della presente proposta di legge dimostrerebbe finalmente, in modo concreto, l'interesse che questa nostra Repubblica dichiara di nutrire per il lavoro artistico, ancor oggi regolato dalle leggi istitutive del periodo fascista e prefascista, poco meno che secolari.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Delega al Governo).*

1. In attuazione dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione nonché dell'articolo 1 della legge 9 maggio 1989, n. 168, le competenze relative alle Accademie di belle arti, ai conservatori di musica, all'Accademia nazionale di danza, all'Accademia nazionale di arte drammatica, agli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), sono trasferite al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sotto il coordinamento di una apposita Direzione generale delle arti. Gli ISIA sono preventivamente inglobati nelle Accademie di belle arti.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, dei conservatori di musica e degli Istituti superiori per le industrie artistiche, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge.

3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo, e udito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nonché il parere di una apposita commissione composta da quindici membri e nominata dal personale delle istituzioni interessate.

4. Il parere di cui al comma 3, richiesto almeno quattro mesi prima della scadenza

della delega, si intende favorevolmente acquisito qualora non sia reso entro novanta giorni dalla richiesta.

ART. 2.

(*Studenti, aree disciplinari e titoli di studio*).

1. Gli istituti di cui alla presente legge conservano la loro denominazione storica, hanno gestione autonoma e rango di istituti superiori di livello universitario, ai sensi dell'ordinamento autonomo delle università e degli enti di ricerca di cui al titolo II della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni. Essi sono dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, finanziaria e contabile nell'ambito della vigente legislazione; sono, altresì, sedi primarie della ricerca artistica e promuovono l'esercizio e lo sviluppo delle arti.

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono inoltre stabilire, in armonia con le norme comunitarie:

a) i requisiti per l'ammissione degli studenti agli istituti di cui alla presente legge, tenendo conto sia della congruità degli indirizzi e dei corsi di studio frequentati, sia della possibilità di procedere a prove attitudinali, con riferimento alle esigenze del territorio ed alle stime occupazionali europee;

b) le aree disciplinari, intese come insieme di materie fondamentali e complementari, finalizzate ad obiettivi formativi affini, nonché i livelli didattici minimi in materia di frequenza, di prove di valutazione e di anni di corso da includere necessariamente nei *curricula* dei corsi ai fini del conseguimento dei diversi titoli di studio. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa ciascun istituto stabilisce i corsi e le scuole da attivare nella propria sede, con riferimento anche alle tradizioni artistiche locali ed alle esigenze e prospettive del mondo artistico ed artistico-professionale. I consigli accademici propongono l'articolazione dei corsi di studio e, nell'autonomia dei singoli istituti, i piani di

studio con i relativi insegnamenti, compresi quelli obbligatori e propedeutici, fondamentali e complementari, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, le attività di laboratorio pratiche e di tirocinio, i periodi di addestramento e di esperienza professionale, il tutorato, gli obblighi di frequenza, le prove di valutazione degli studenti e le relative commissioni;

c) la completa estensione agli studenti delle norme vigenti per gli studenti delle università in materia di diritto allo studio e di tasse;

d) due livelli di diploma per i diversi indirizzi, ovvero il diploma universitario, al termine di un triennio, e la laurea al termine di un corso completo di studio, con la possibilità di istituzione di corsi di perfezionamento e di specializzazione e di dottorato di ricerca;

e) periodi di addestramento e di esperienza professionale durante tutto il periodo degli studi.

3. I diplomi universitari e i diplomi di laurea, rilasciati dagli istituti di cui alla presente legge, rientrano fra i titoli tutelati dalla legge 13 marzo 1958, n. 262. Essi hanno valore legale ai fini dell'esercizio della libera professione.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri interessati, sono individuati i concorsi e le abilitazioni professionali al cui accesso danno titolo i diplomi di cui al comma 3.

### ART. 3.

#### (Reclutamento).

1. Nel rispetto delle diverse tipologie che caratterizzano i singoli istituti, i concorsi a cattedra hanno carattere nazionale. Il singolo istituto ha facoltà di scelta della graduatoria dei docenti riconosciuti idonei con forme concorsuali analoghe a quelle universitarie.

2. Le supplenze sono attribuite dagli organi competenti dei singoli istituti e sono regolate ai sensi della vigente normativa universitaria.

ART. 4.

*(Elettività del direttore).*

1. La carica di direttore degli istituti di cui alla presente legge è elettiva con diritto di elettorato attivo e passivo riservato al personale docente del singolo istituto. Al direttore, che conserva la denominazione storica del suo titolo, competono le funzioni di cui agli articoli 175, 176 e 196 del regolamento approvato con decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

2. Agli attuali direttori incaricati dei conservatori di musica è concesso di restare in carica fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, ferma restando l'adozione immediata della elettività per le sedi vacanti.

ART. 5.

*(Edilizia).*

1. L'edilizia inerente agli istituti di cui alla presente legge è regolata dalla legislazione vigente sulla edilizia universitaria.

ART. 6.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere il trasferimento allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica degli stanziamenti attualmente iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e destinati agli istituti di cui alla presente legge.

2. Per quanto di competenza dei singoli istituti, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i fondi di cui al comma 1 del presente articolo sono trasferiti agli istituti stessi.

## ART. 7.

*(Organi di governo degli istituti).*

1. Per quanto attiene alla nomina, alla composizione, alla funzioni e alla gestione degli organi di governo degli istituti di cui alla presente legge si applica la normativa universitaria vigente.

## ART. 8.

*(Scuole secondarie di primo e di secondo grado ad indirizzo musicale).*

1. Gli attuali corsi sperimentali ad indirizzo musicale istituiti presso le scuole medie statali sono considerati permanenti ed in organico. Conseguentemente è istituita una apposita classe di concorso dei docenti di materie musicali presso tali corsi, ai fini e per gli effetti del decreto-legge 6 giugno 1991, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1991, n. 244. Presso le scuole medie possono altresì essere istituiti corsi ad indirizzo coreutico.

2. Per la fascia scolastica di secondo grado, in coerenza con gli indirizzi prevalenti nella scuola secondaria superiore, sono istituiti presso gli istituti d'arte ed i licei artistici e, ove il territorio ne sia sprovvisto, presso gli istituti professionali ed i licei, appositi corsi ad indirizzo musicale o coreutico secondo criteri che devono essere ispirati, per la didattica, le modalità di insegnamento ed i programmi, agli attuali corsi di compimento inferiore funzionanti presso gli attuali conservatori di musica e l'Accademia nazionale di danza. È fatta salva la parte concernente le materie di cultura generale, le cui tipologie d'insegnamento restano conformi a quelle adottate presso i licei artistici.